

Centri di trasformazione

I Centri di trasformazione dell'acciaio Il quadro normativo delineato dal DM 17.1.2018 (NTC 2018) Per le carpenterie metalliche strutturali, la norma armonizzata EN 1090-1, oramai da tempo entrata in vigore, prevede la marcatura CE per le comuni lavorazioni di elementi metallici costituiti da materiale base a sua volta marcato CE. Quindi, nella maggior parte dei casi, poiché gli elementi di carpenteria più comuni rientrano nel campo di applicazione della EN 1090, occorre assolutamente che la ditta abbia questa certificazione: la denuncia attività come centro trasformazione ai sensi del p.to 11.3.1.7 delle NTC 2018 decade automaticamente di fronte ad una EN armonizzata e resta valida solo per i casi residuali di non applicabilità della en 1090-1. Per completezza, si segnala che la Commissione Europea ha pubblicato sul proprio sito internet (http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/faq/index_en.htm), alla FAQ n. 31, alcune informazioni e chiarimenti inerenti la EN 1090-1, in particolare evidenziando varie lavorazioni e prodotti che non rientrano nel campo di applicazione della EN 1090-1. In definitiva, la en 1090-1 essa non è perfettamente sovrapponibile all'attività di Centro trasformazione dell'acciaio ai sensi delle NTC 2018: seppure in modo residuale, per i prodotti strutturali in carpenteria metallica non coperti dalla EN 1090-1 (ad esempio palancole metalliche, tirafondi, filettatura di micropali...), l'attestazione di denuncia attività rilasciata dal Servizio continua ad essere ancora obbligatoria ai fini dell'impiego nelle opere. Per barre e reti da cemento armato, mancando allo stato una normativa europea armonizzata di prodotto, i Centri di trasformazione sono soggetti alle procedure autorizzative unicamente ai sensi delle NTC 2018. Il riferimento per i Centri di trasformazione in argomento è il p.to 11.3.1.7 delle vigenti NTC 2018, che indicano i requisiti tecnici che detti centri devono possedere e le procedure tecnico-amministrative alle quali sono soggette ai fini del rilascio del necessario Attestato di denuncia attività. Gli Attestati di cui sopra, come riportato negli stessi documenti, hanno lo scopo essenziale di identificare e qualificare il centro di lavorazione ai sensi delle vigenti Norme tecniche per le Costruzioni, e non possono essere finalizzati a certificare la concreta idoneità tecnica degli elementi strutturali o dei prodotti di lavorazione alle diverse utilizzazioni a cui questi possono essere destinati. Il rilascio degli Attestati in questione rientra tra le attività effettuate dal Servizio Tecnico Centrale - Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, comprese nel comma 9 dell'art.7 della legge 1 agosto 2002, n.166. Pertanto, ai sensi dell'art. 43 - comma 4 della legge 27 dicembre 1997 n.449, le spese relative all'espletamento delle attività in questione sono stabilite a carico dei soggetti privati, con apposito Decreto Interministeriale. In data 20 aprile 2013 è entrato in vigore il DM 26.11.2012 n.267 che ha infine stabilito dette tariffe, con applicazione anche sugli attestati rilasciati precedentemente al 20 aprile 2013. La tariffa prevista per i prodotti in legno è la seguente: Produttori (rilascio dell'Attestato di qualificazione): 1500 + 100 € (costo manutenzione albo) = 1600 €; 1000 € + 100 € = 1100 €; per ditte estere Centri lavorazione (Attestato di denuncia attività): 1500 + 100 € (costo manutenzione albo) = 1600 €; 1000 € + 100 € = 1100 €; per ditte estere I testi legislativi sopra indicati sono reperibili sulla home page del presente sito del Consup. SERVIZIO EROGATO DAL SERVIZIO TECNICO CENTRALE -MODALITA' DI CONTATTO Le istanze relative al rilascio degli Attestati per i Centri di trasformazione, ai sensi del D.M. 17.01.2018, sono trattate dalla Divisione III del STC. Gli Uffici del STC sono aperti dal Lunedì al Venerdì, nelle normali ore lavorative. Al fine di evitare intralci alle normali attività lavorative, gli interessati possono accedere liberamente agli Uffici e contattare il Dirigente della Divisione III, previo appuntamento (di seguito si riportano i dati necessari per un contatto preliminare). Dirigente Responsabile del procedimento: ing Marco PANECALDO (Dirigente Divisione III) email: consup.stc@mit.gov.it telefono Segreteria: (06) 44124102 ; 44122367. Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo Data la ovvia priorità da assegnare alla lavorazione delle pratiche, a causa dell'esorbitante numero di email che pervengono giornalmente, aventi i più vari contenuti, si avvisa che le risposte alle stesse email non potranno essere sempre garantite. In particolare si avvisa di non inviare in modo autonomo, a questa casella di posta, documentazione integrativa, anche se con posta certificata; questa casella deve essere propriamente intesa come modalità informale di comunicazione. Le istanze e le relative documentazioni, le integrazioni richieste dal STC ed ogni comunicazione importante dovranno essere inviate dalle ditte, via PEC, all'indirizzo: cslp.div-tecnica3@pec.mit.gov.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo Sulla base della vigente legislazione in materia di efficienza e trasparenza degli Uffici della P.A., i tempi massimi prevedibili per la trattazione delle istanze di qualificazione sono di 90 gg. dal momento dell'avvenuto protocollo dell'istanza medesima.

Documenti correlati

Documenti relativi ai centri di trasformazione

elenco aziende

CDT - Bulloni e chiodi

CDT - Centri di presagomatura c.a

CDT - Cdp di lamiere grecate e prof formati a freddo

CDT - Lavorazione di tubi per micropali

CDT - Officina di lavorazione carpenteria metallica

Calcestruzzo

